

bacco dalli Contrabbandieri, e avesse loro dato ricetto, ed appoggio col permetterne la vendita nelle respective loro Case, o altri luoghi, essendo risoluta Sovrana Volontà, che sieno tolti gli abusi sin ora corsi, e posto vigoroso freno alle Contraffazioni.

Quarto. Resta proibito fermamente altresì a qualunque Persona, e Famiglia di seminare sotto qualunque colore, o pretesto Tabacchi, o Erba Regina nè in poca, nè in molta quantità, e conseguentemente di coltivarne nè propri Orti, Broli, e Campagne in pena di Ducati 200., o di Prigione, e quindi sotto le pene medesime sarà obbligo delli Degani, Capi di Comun, o di ogn' altra persona destinata al Pubblico Servizio di invigilare, e praticare le debite diligenze, acciò non siano ne' respectivi Comuni, e Distretti seminati, e coltivati Tabacchi, dovendo se ve ne fossero portarne gli avvisi alla Giustizia, perchè in esecuzione delle Leggi siano praticati gli spianti, e puniti gli trasgressori.

Ed il presente sarà stampato, pubblicato, ed affisso in ogni Città, Terra, e Comune di questa Provincia, e circolarmente spedito a' Reverendi Parrochi delle Ville, onde debbano pubblicarlo dall' Altare in ogni prima Festa di cadaun Mese nel maggior concorso del Popolo, ingiongendo l' obbligo a' medesimi